

PROVINCIA DI UDINE

Regolamento per la valutazione dei cani da seguita di cui all'art.7 Legge Regionale 19/12/1986 n.56 e successive modificazioni e integrazioni

Testo approvato dal Consiglio Provinciale nella seduta del 20/04/2001 con delibera n. di prot. 34083/01; in vigore dal 07/06/2001.

INDICE

Art. 1	pag. 2
Art. 2	pag. 2
Art. 3	pag. 2
Art. 4	pag. 3
Art. 5	pag. 3

Art.1

1. Ai sensi del presente regolamento, in materia di addestramento e allenamento dei cani da seguita (art.7 L.R. n.56/1986 e successive modifiche e integrazione), possono essere addestrati ed allenati solo i cani da seguita di età inferiore ai due anni e quelli di età superiore purché questi ultimi abbiano superato la prova pratica di valutazione di cui all'art.2 del presente Regolamento.

2. Il conduttore dovrà in ogni circostanza essere in grado di produrre idonea documentazione che dimostri l'età del cane da seguita, ovvero, qualora esso abbia superato i due anni, il certificato di idoneità di cui all'art.4 del presente Regolamento.

Art.2

1. I cani da seguita, dopo l'età di due anni, potranno continuare ad essere addestrati ed allenati solo ad avvenuto superamento di una prova pratica di valutazione che sarà effettuata da parte di una apposita commissione nominata dall'organo statutariamente competente della Provincia.

2. La prova pratica di valutazione di cui al comma precedente consiste nell'effettuazione di una prova di lavoro sul territorio.

3. Per il conseguimento del giudizio di idoneo nella prova pratica di valutazione il singolo cane da seguita, la coppia e la muta esaminati, devono dimostrare obbedienza al conduttore, svolgere un lavoro ordinato senza perdere contatto con il conduttore, al quale i soggetti devono sottostare, nonché dimostrare una adeguata manegevolezza.

4. In caso di incontro con il selvatico, i cani non devono insistere oltre al dovuto nell'inseguimento dello stesso. Al termine dell'inseguimento i cani devono compiere un sollecito rientro.

Art.3

1. L'Organo statutariamente competente dell'Amministrazione Provinciale nomina una commissione per la valutazione della prova pratica dei cani da seguita di cui all'articolo precedente composta da un esperto nominato dall'Organo Provinciale suddetto in qualità di Presidente della commissione, un esperto designato dalla delegazione provinciale E.N.C.I. di Udine, e da un esperto designato dalla Società Italiana Pro-Segugio-Delegazione regionale F.V.G.

2. Funge da Segretario della commissione un dipendente dell'Amministrazione provinciale.

3. Per la validità delle sedute è richiesta la presenza di almeno due dei componenti la Commissione.

4. I componenti la Commissione durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati.

5. Ai componenti la Commissione spetta un'indennità di presenza pari a quella fissata per i consiglieri provinciali dalla vigente normativa regionale in materia, nonché rimborso spese viaggio.

Art.4

1. Le prove pratiche di valutazione di cui all'art.2 avranno luogo nelle date stabilite dalla Commissione e comunque entro e non oltre un anno dalla data di presentazione delle relative domande sul territorio che verrà di volta in volta individuato dalla Commissione stessa.
2. La domanda potrà essere presentata da tutti i cacciatori e non purché residenti in provincia di Udine.
3. Nelle domande di cui ai commi precedenti, oltre ai dati anagrafici, dovranno essere individuati i cani da seguita che si intende sottoporre alla prova di valutazione, in particolare i dati riferiti alla marcatura ovvero altro mezzo idoneo di identificazione del cane medesimo.
4. Qualora il cane esaminato abbia conseguito il giudizio di idoneo alla prova pratica di valutazione, l'Amministrazione prov.le provvederà al rilascio del relativo attestato di idoneità.
5. Nel caso in cui la domanda per la prima prova sia stata presentata entro l'età di due anni del cane da seguita, il medesimo può continuare nell'addestramento e nell'allenamento anche dopo il superamento di tale età e sino all'effettuazione della prova suddetta.

Art.5

1. Un cane da seguita che non abbia conseguito il giudizio di idoneo nella prima prova pratica di valutazione sarà ammesso a ripetere la prova medesima ancora per due volte, previa regolare domanda del conduttore, da presentarsi sempre all'Amministrazione prov.le. entro 30 giorni dalla data di effettuazione della prova non superata.
2. La Commissione di cui all'art.3 provvederà all'effettuazione della prova richiesta entro e non oltre un anno dalla data di presentazione della nuova domanda.